

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIO, IN SIGLA "F.A.S.S."

Oggi, 25 gennaio 2019 a Roma in Viale Trastevere, 60 presso la sede della Confasal

Tra

la **Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFASAL** rappresentata dal Segretario Generale, Angelo Raffaele Margiotta

e

la **Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA** - rappresentata dal Segretario Generale, Enrico Zucchi

premesso che

- il sistema della bilateralità rappresenta un'esperienza consolidata delle relazioni sindacali in Italia; gli enti bilaterali, il cui ruolo è riconosciuto dal legislatore, traggono origine dalla contrattazione collettiva, che ne rappresenta la fonte primaria di regolazione e di indirizzo;
- la bilateralità si configura come importante strumento di partecipazione sociale, concorrendo a realizzare quella società democratica, fondata sull'apporto delle formazioni sociali espressione della società civile, riconosciuta dalla nostra Costituzione;
- la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria; le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali nazionali e regionali.

- all'interno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti tra le Parti in epigrafe è sancita la possibilità di prevedere l'attivazione di un Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa.

Tutto ciò premesso e considerato

convengono che

1. con il presente Accordo Interconfederale viene istituito uno specifico Fondo di Assistenza Sanitario, in sigla "F.A.S.S.", per i lavori dipendenti delle imprese che applicano i C.C.N.L. sottoscritti tra Sistema Impresa e Confsal e le rispettive federazioni;
2. Il Fondo è altresì aperto alle adesioni delle aziende e dei relativi dipendenti che non applicano i C.C.N.L. di cui al punto 1 ma che rientrano nel sistema di rappresentanza delle Parti Sociali innanzi citate e desiderano comunque aderirvi volontariamente per poter beneficiare delle prestazioni;
3. il Fondo è un ente paritetico bilaterale con natura giuridica di associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro;
4. Per le prestazioni del Fondo, le Parti stabiliscono che le quote di contribuzione siano diversificate in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti secondo quanto previsto dalla specifica contrattazione collettiva;
5. Il versamento dei contributi avverrà con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo stesso;
6. La contrattazione collettiva nazionale e/o decentrata almeno su scala regionale può implementare le prestazioni convenute, nel qual caso, tale incremento determinerà effetti esclusivi sulla platea direttamente interessata;

7. Le Parti convengono che l'adesione al fondo è aperta anche ai dipendenti delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società e degli enti partecipati o promossi dalle stesse;
8. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Interconfederale le Parti procederanno alla costituzione del F.A.S.S. ed all'approvazione del relativo Statuto e regolamento;
9. Le Parti convengono che tutte le cariche degli organi avranno durata triennale;
10. Le Parti daranno tempestiva comunicazione a tutte le strutture interessate dell'avvenuta attuazione di quanto tutto sopra richiamato, al fine di consentire il rapido avvio della raccolta della contribuzione e la conseguente messa in opera del Fondo stesso.
11. I contenuti del presente Accordo Interconfederale verranno recepiti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il diritto alle prestazioni sanitarie erogate dal fondo è un diritto contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
12. Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2019 al fine di esaminare l'andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo. In tale sede potranno essere definite eventuali modalità di estensione del bacino degli aderenti.

SISTEMA IMPRESA



CONFESAL

